

IVA – Introdotta la «fattura europea»

19 Marzo 2004

Dal **29 febbraio 2004**, nuove modalità di fatturazione delle operazioni imponibili ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.52**, che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva 2001/115/CE, viene abrogato ed integralmente sostituito l'art.21 del DPR 633/1972 che detta le regole per la fatturazione.

Queste le principali novità:

- Ø per ciascuna operazione imponibile **può emettere fattura** non solo il **soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio** ma, ferma restando la sua responsabilità, anche il **cessionario o il committente**, ovvero, per suo conto, da un **terzo**;
- Ø la fattura può essere emessa dal cliente o dal terzo, **residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza**, solo se:
 - “ sia data **preventiva comunicazione** all'Amministrazione finanziaria,
 - “ il **soggetto passivo nazionale** abbia iniziato l'**attività da almeno cinque anni** e nei suoi confronti **non** siano stati **notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA**;
- Ø la fattura può essere emessa sia **in forma cartacea** che **in formato elettronico**, ammesso esclusivamente previo accordo con il cliente, le cui modalità, contenuti e procedure di comunicazione verranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- Ø la fattura si intende emessa all'atto della sua **consegna o spedizione all'altra parte** ovvero all'atto della sua **trasmissione per via elettronica**;
- Ø tra le indicazioni obbligatorie, la fattura deve contenere, tra l'altro:
 - “ **numero di partita IVA del cliente** (cessionario del bene o del committente del servizio), qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente il bene o del prestatore del servizio,
 - “ **annotazione che la fattura stessa è compilata dal cliente** ovvero, per conto del cedente o prestatore, **da un terzo**;
- Ø se l'operazione cui si riferisce la fattura comprende **beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse**, gli elementi della fattura indicanti natura dei beni e dei servizi e i corrispettivi devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile (come, per esempio, per la fatturazione di prestazioni con utilizzo dei cd. “beni significativi”, ai sensi dell'art.7 della legge 488/1999, prorogata da ultimo dall'art.23-bis della legge 47/2004);
- Ø per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti dello **stesso cliente** può essere emessa una **sola fattura**;
- Ø nel caso siano emesse **più fatture, trasmesse in via elettronica**, allo **stesso cliente** da parte di un unico fornitore o prestatore, le **indicazioni comuni** alle diverse fatture possono essere inserite **una sola volta**;
- Ø l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura del riferimento temporale e della **firma elettronica** qualificata dell'emittente;
- Ø la fattura deve essere emessa anche per le **operazioni esenti** di cui all'art.10 (escluse quelle di cui al n.6), tra le quali rientrano:
 - “ le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli e fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita (*art.10 n.8*),
 - “ le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 547 , ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni (*art.10 n.8-bis*).

Modificando anche il comma 3 dell'art.39 (*Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti*) ed il comma 4 dell'art.52 (*Accessi, ispezioni e verifiche*) del DPR 633/1972, il D.lgs.52/2004 interviene inoltre:

- Ø sulle **procedure di archiviazione delle fatture**, stabilendo l'**archiviazione elettronica** per
 - “ le fatture trasmesse in forma elettronica,
 - “ le fatture consegnate o spedite in copia in forma cartacea,
 - “ le fatture ricevute in forma elettronica;
- Ø sui **controlli documentali** in caso di ispezioni dell'Amministrazione finanziaria, estendendo tali controlli anche ai libri, registri, documenti e scritture accessibili tramite apparecchiature informatiche, installate nei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa in cui viene disposto l'accesso da parte degli uffici finanziari.

Resta comunque confermato che:

- Ø la fattura è **emessa al momento di effettuazione dell'operazione** determinata a norma dell'art. 6 del DPR 633/1972 (per la cessione di beni immobili al momento della stipula del contratto; per la cessione di beni mobili al momento della consegna o spedizione; per la prestazione di servizi all'atto del pagamento del corrispettivo), in duplice esemplare, se cartacea, di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte;
- Ø se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, **l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato** o corrispondente alle indicazioni della fattura.

3991-D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.52.pdf [Apri](#)